



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto ministeriale n. 222 del 9 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 27 settembre 2014, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto “BONACCIA NW”, riguardante l’attuazione della variazione programma lavori collegato alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente “B.C17.TO” posta al largo della costa marchigiana di Ancona;

VISTA la nota prot. 1232 del 25 settembre 2019, acquisita al protocollo 24724/DVA del 30 settembre 2019, con cui ENI S.p.A. ha presentato istanza di proroga di 48 mesi dei termini di validità del citato D.M. n. 222 del 9 settembre 2014;

CONSIDERATO che gli interventi in programma sono stati autorizzati e realizzati, compresi i seguenti tre pozzi di produzione previsti “Bonaccia 1 DIR”, “Bonaccia 2 DIR” e “Bonaccia 3 DIR”, e che la perforazione del quarto pozzo “Bonaccia 4 DIR” è invece stata sospesa, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in quanto le evidenze dei primi tre pozzi suggerivano un aggiornamento degli studi sul giacimento;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga si basa sulla necessità per ENI S.p.A. di disporre di un congruo lasso di tempo per acquisire ulteriori dati dalla coltivazione dei tre pozzi già realizzati;

CONSIDERATO che l’istanza di proroga è corredata da una “Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento” rispetto al contesto a suo tempo esaminato in sede di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che il citato decreto n. 222 del 9 settembre 2014 comprende l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come previsto dall’art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

CONSIDERATO che, nell'istanza di proroga, ENI S.p.A. rappresenta che con DM MATTM n. 23464 del 03.09.2019 è stata rinnovata l'autorizzazione allo scarico delle acque di strato ai sensi dell'art. 104 comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ACQUISITO il parere n. 3265 del 7 febbraio 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere positivo per la sola parte concernente la VIA in merito alla proroga del termine di cui al richiamato decreto n. 222 del 09.09.2014 per un periodo pari a quattro anni a decorrere dal 27.09.2019, subordinatamente all'ottemperanza a tutte le prescrizioni contenute nello stesso decreto;

ACQUISITO il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alle note prot. 4165 del 3 febbraio 2020, assunta al prot. 11657/DVA del 19 febbraio 2020, e prot.7783 del 28.02.2020;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3265 del 7 febbraio 2020, costituito da 22 pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio espresso con nota prot. 4165 del 3 febbraio 2020, costituito da 2 pagine;
- c) nota di errata corrige del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 7783 del 28.02.2020;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga,

DECRETA

Art. 1 (Proroga)

1. Il termine entro cui realizzare il progetto "BONACCIA NW" di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 9 settembre 2014 riguardante l'attuazione della variazione programma lavori della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "B.C17.TO" presentato da ENI S.p.A., è prorogato di quarantotto mesi, vale a dire fino al 27 settembre 2023, subordinatamente all'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dallo stesso decreto n. 222 del 2014.

Art. 2 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è notificato a ENI S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona, all'ARPA Marche, alla Capitaneria di Porto di Ancona e al Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - del Ministero della transizione ecologica.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 2, comma 2. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza sono computati con le medesime modalità sopra descritte.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini